

Governo del Re applicare in tutto od in parte, anche modificandole in rapporto alle speciali risultanze di fatto, le norme fissate nella presente legge ai Comuni, o Consorzi liberi di Comuni, Circondari e Provincie che, provvedendo essi alle spese necessarie domandino di essere autorizzati a costruire nuovi porti ovvero ingrandire e migliorare quelli esistenti. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Berio.

Berio. Onorevole presidente, ora che i tre articoli 32, 33 e 34 proposti dalla Commissione sono stati ridotti ad uno solo parmi che l'aggiunta ch'io avevo proposta all'articolo 34 possa essere accettata come articolo a parte.

La ragionevolezza di tale aggiunta non mi sembra discutibile, perchè è diretta a dare al Governo la stessa facoltà che gli è data dal nuovo articolo 32, la facoltà cioè di applicare, in tutto od in parte le disposizioni di questa legge ai Comuni o Consorzi liberi di Comuni che credano di poter fare a proprie spese le opere necessarie per l'ingrandimento ed il miglioramento dei loro porti, quelle opere che il Governo non credesse di eseguire a spese dello Stato.

Essendo quindi tale aggiunta in armonia con lo scopo della legge stessa, non dovrebbe essere dal Governo nè dalla Commissione rifiutata.

Attendo pertanto una dichiarazione in proposito dall'onorevole ministro dei lavori pubblici e dalla Commissione.

Presidente. Onorevole ministro, accetta la proposta dell'onorevole Berio?

Balenzano, *ministro dei lavori pubblici.* Non ho difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Berio, che è una conseguenza necessaria della proposta da me fatta ed accettata dalla Commissione, tranne le parole: « anche modificandole in rapporto alle speciali risultanze di fatto. »

Presidente. La Commissione accetta?

Giusso, *relatore.* La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Berio, tranne le parole indicate dall'onorevole ministro.

Presidente. La proposta dell'onorevole Berio deve andare come aggiunta all'articolo 32?

Berio. No, io desidero che se ne faccia un articolo a parte, che sarà l'ultimo della legge.

Presidente. Allora prima di tutto pongo a partito l'articolo 32, nella nuova formola proposta dall'onorevole ministro ed accettata dalla Commissione, che è la seguente:

« Art. 32. Su proposta del ministro dei

lavori pubblici, d'accordo col ministro del tesoro, delle finanze, della marina e della agricoltura, industria e commercio, uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, può con Decreto Reale dichiararsi applicabile la presente legge, in tutto o in parte, in rapporto alle speciali circostanze di fatto, per i porti, per i quali l'applicazione sarà domandata dalla maggioranza degli interessati per ragione di contributo. »

Chi l'approva si compiaccia di alzarsi. (*È approvato.*)

Presidente. Ora pongo a partito l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Berio che è accettato dal Governo e dalla Commissione e diventerebbe 32 *bis*.

Giusso, *relatore.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giusso, *relatore.* Ho detto poc'anzi che la Commissione aderiva alla formola dell'articolo proposto dall'onorevole Berio eccetto che per alcune parole, cioè per le parole « anche modificando ecc. »

Poichè queste parole sono state tolte dall'articolo 32 così come è stato ora votato, è giusto che anche per questo nuovo articolo sia tolta la facoltà al potere esecutivo di modificare una legge votata dal Parlamento.

Io spero che l'onorevole Berio consentirà in questa mia osservazione.

Berio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Berio. Faccio notare all'illustre relatore ed al ministro che nella redazione di questo articolo dovrebbero essere mantenute le parole che essi propongono di sopprimere, e ciò per la diversità fra i consorzi obbligatori ed i singoli Comuni o consorzi liberi. Per questi infatti si tratta di opere che essi farebbero provvedendo direttamente a spese, alle quali il bilancio dello Stato rimarrebbe completamente estraneo; bisogna quindi che il Governo abbia per questi lavori qualche facoltà maggiore di quella che gli si dà per i consorzi obbligatori.

Prego l'illustre relatore di por mente a questa enorme differenza, la quale del resto, salta agli occhi di chiunque: e perciò io insisto perchè dall'articolo aggiuntivo che io ho proposto non sieno tolte le parole « anche modificandole ecc. »

Presidente. Ma, onorevole Berio, non è possibile che con un Decreto Reale si possa modificare una disposizione di legge votata dal Parlamento.

Guicciardini. Chiedo di parlare.